

2021

SCHEDA NR. 5/2021

Nota Ministero 10005

del 7 marzo 2021



CISL
SCUOLA

Il Ministero della Pubblica Istruzione è intervenuto con la nota 10005 del 7 marzo 2021 per fornire i necessari chiarimenti relativi al:

- al DPCM 2 marzo 2021;
- alla nota nr.343 del Capo Dipartimento
- alle varie Ordinanze Regionali

e sulle loro ricadute per ciò che concerne l'organizzazione scolastica.

COSA DICE IL DPCM 2 marzo 2021

Zona gialla

Art.21 - Le scuole di secondo grado adottano forme flessibili nella organizzazione della propria attività didattica, prevedendo che sia garantita l'attività in presenza alla popolazione scolastica in una percentuale compresa tra il 50% e il 75%. La parte restante della popolazione scolastica si avvale della didattica a distanza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l'inclusione scolastica nei confronti degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli studenti che sono in didattica digitale integrata.

Le attività didattiche della scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di I grado e per i servizi educativi per l'infanzia continuano a svolgersi in presenza (art.21 del DPCM).

I Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome possono disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l'infanzia nelle zone in cui si adottino misure stringenti di isolamento in ragione

- della circolazione di varianti SARS-Cov2 con alto rischio di diffusività o resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave;
- dell'incidenza cumulativa dei contagi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti;
- della motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Continuano a funzionare presso le Prefetture i tavoli di coordinamento.

Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado si svolgono con **modalità solo a distanza**.

Art.22 – Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Sono fatte salve le attività relative ai PCTO e quelle di tirocinio di cui al D.M.249/2010 (TFA) nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Zona arancione

Nelle zone arancioni si applicano le misure previste per le zone gialli, ove non siano esplicitamente previste misure più rigorose. Per le istituzioni scolastiche non vengono disposte ulteriori misure. Si devono quindi applicare le misure indicate dagli artt.21 e 22.

Zone rosse

Art.43 – Le attività didattiche in presenza dei servizi educativi dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche in presenza di tutte le istituzioni scolastiche sono sospese e si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Anche in questo caso resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza

qualora sia necessario l'uso di laboratori ovvero per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento con la parte restante della classe in didattica digitale integrata.

Art.48 – I datori di lavoro pubblici devono limitare la presenza del personale per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza. In questo caso, il personale non in presenza presta la propria attività in modalità agile.

Nota 343 del 4 marzo

Con la nota 343 del 4 marzo nell'effettuare una ricognizione delle disposizioni riguardanti la scuola a seguito dell'emanazione del DPCM 2 marzo 2021 (% della popolazione scolastica delle istituzioni secondarie di II grado cui è necessario garantire la didattica in presenza, mantenimento dei tavoli presso le Prefetture, obbligo dell'uso delle mascherine), viene ricordato come nelle c.d. "zone arancione scuro" i Presidenti delle Regioni possano disporre anche la chiusura delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado in ragione della situazione epidemiologica.

Nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza viene ribadito che le istituzioni scolastiche sono tenute ad attivare i Piani per la DDI a suo tempo predisposti.

La nota prevede, in accordo con il DPCM, che per le Istituzioni scolastiche resta salva la possibilità di svolgere le attività in presenza nei casi in cui sia previsto l'uso dei laboratori e per mantenere l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Infine, la nota, andando oltre le indicazioni fornite dal DPCM – come peraltro puntualmente segnalato dalla CISL Scuola – prevede che le istituzioni scolastiche garantiscano anche la frequenza in presenza agli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione (indicazione che non ha fondamento in assenza di un atto dispositivo specifico).

Ricordiamo, che proprio sulla base di tale interpretazioni, alcune Regioni si erano orientate di conseguenza, salvo poi, già nella giornata di ieri, procedere con una parziale revisione delle disposizioni.

LA NOTA 10005 del 7 marzo 2021

Oggi, la nota 10005 del 7 marzo del Capo Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione riporta chiarezza in un quadro che aveva assunto toni molto convulsi.

La nota, in estrema sintesi, richiama i seguenti concetti:

- Il DPCM, nel disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nelle cosiddette "zone rosse" prevede, all'art.43, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia **necessario l'uso dei laboratori ovvero per gli alunni e studenti disabili o con bisogni educativi speciali**;
- Nelle zone diverse da quelle rosse il DPCM prevede margini di ulteriori misure **restrittive** in base al postere di ordinanza delle Regioni e delle Province Autonome, in considerazione delle specifiche situazioni epidemiologiche;
- Nelle zone "gialle" le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'adottare forme flessibili di organizzazione delle attività didattiche, garantiscono ad una percentuale compresa tra il 50% e il 75% della popolazione scolastica la didattica in presenza. La parte restante degli studenti, quindi, si avvale della didattica a distanza. Anche in questo caso è prevista la

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia **necessario l'uso dei laboratori ovvero per gli alunni e studenti disabili o con bisogni educativi speciali.**

In conclusione, risulta, quindi, acclarato che, sia nei casi in cui le attività didattiche siano sospese (zone rosse e zone arancione scuro, a seguito di ordinanze regionali, per tutti gli ordini di scuola) sia nei casi in cui le attività didattiche, nelle scuole secondarie di secondo grado, prevedano la presenza di percentuali variabili (dal 50% al 75%) di studenti, le istituzioni scolastiche possono svolgere attività in presenza per:

- **utilizzare i laboratori**
- **mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.**



Segreteria Nazionale
Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma
www.cislscuola.it – cisl.scuola@cisl.it